

1263 L'Interazione tra Istituzioni scolastiche ed Enti locali

- A non rappresenta un vincolo per la definizione del Piano dell'offerta formativa.
- B deve essere attivata dal presidente del Consiglio di Istituto per definire i criteri di elaborazione del Piano dell'offerta formativa.
- C è la premessa per la definizione delle norme generali sull'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'art.117 del modificato Titolo V della C.I.
- D è il presupposto del sistema integrato di istruzione e formazione che l'art.138 del D.lgs 112/98 assegna alle Regioni.

Premesso che

i rapporti con gli Enti Locali sono comunque effettuati dalle istituzioni scolastiche per i più disparati motivi, come per esempio la manutenzione delle scuole (il Comune per le elementari e medie, la Provincia per le medie superiori), risulta possibile delineare qui i seguenti commenti critici:

**Commento nr. 1**

E' vera anche la risposta A: *"Non rappresenta un vincolo per la definizione del Piano dell'Offerta Formativa"*. Ciò ai sensi dell'art. 3 - Piano Offerta Formativa (comma 1,2,3,5) ed art. 4 Autonomia didattica, del D.P.R. nr. 275 del 8 marzo 1999 che prevede che il predetto documento, Piano Offerta Formativa (POF), debba rispettare il vincolo di *"coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi dei piani di studi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale"*. Tale rispondenza può essere assicurata anche consultando i documenti e le programmazioni in forma documentale, atti pubblici, effettuate dagli Enti Locali, ma anche attraverso i contatti con le associazioni culturali e formative attive sul territorio. Né è previsto un visto, firma, assenso, degli organi politici ed amministrativi locali sul documento POF, rientrando la responsabilità della formulazione di quest'ultimo esclusivamente all'istituto scolastico che lo elabora nella prospettiva di erogare un servizio efficace e rispondente alle esigenze della utenza target (alunni, genitori).

**Commento nr. 2**

La domanda contiene un errore perchè parla di "programmazione integrata dell'istruzione e formazione", omettendo la parola "professionale", e quindi confondendo la formazione, intesa nell'accezione più generale del termine, con la "formazione professionale" che viene, viceversa, espressamente riferita dal citato articolo n. 138 comma 1, lettera a):

**Art. 138.**  
**Deleghe alle regioni**

*1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:*

*a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e **formazione professionale**; etc.....*

**Commento nr. 3**

La risposta D, indicata dal MIUR come "esatta", in realtà risulta formulata in maniera errata e senza fondamento alcuno di logicità. In essa si fa riferimento al Dlgs nr. 112/98 art. 138. che tratta del "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". In particolare l'art. 138 si occupa di Deleghe alle Regioni, mentre l'art. 139, del citato Dlgs, definisce invece i trasferimenti di competenze alle Province e Comuni. Atteso che il quiz fa riferimento agli Enti Locali, quindi Province e Comuni, doveva essere riferito correttamente l'art. 139, e non il 138. Allo stesso tempo, di converso, il riferimento alla programmazione integrata tra istruzione e formazione ("professionale"= aggettivazione omessa vedi commento nr. 2), attiene alle Regioni., e quindi, al disposto dell'art. 138.

**Art. 138.**  
**Deleghe alle regioni**

*1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:*

- a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;*
- b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);*
- c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;*
- d) la determinazione del calendario scolastico;*
- e) i contributi alle scuole non statali;*
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.*

*2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

*3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonché alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia.*

**Art. 139.**  
**Trasferimenti alle province ed ai comuni**

*1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:*

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;*
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;*
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;*

- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale.

2. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

3. La risoluzione dei conflitti di competenze è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione è conferita ai comuni.

## CONCLUSIONI

In definitiva si può concludere, per i commenti 1, 2 e 3, sopra enunciati, e la dicotomia concettuale realizzata nella formulazione del quiz, che esso è mal concepito e peggio ancora esposto. Pertanto il quesito nr. 1263 è considerarsi errato e non valido!